



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA **Provincia di Pisa**

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 6 del 02-08-2018

OGGETTO:RAZIONALIZZAZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE E DIVIETO DI USO IMPROPRIO.

IL SINDACO

PRESO ATTO della necessità di tutelare le riserve idropotabili a disposizione per l'approvvigionamento durante il periodo estivo, particolarmente critico a causa dell'aumento delle temperature, della scarsità delle precipitazioni, dell'aumento dei consumi per attività turistiche, irrigue, ecc...

VISTO il Regolamento della Regione Toscana approvato con D.P.R.G. n. 29/R del 26 maggio 2008 – “disposizioni per la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del Servizio Idrico Integrato”, che contiene obblighi e divieti a tutela delle riserve idropotabili vigenti durante l'intero anno solare;

VISTA la L.R. n. 69/2011, istitutiva dell'Autorità Idrica Toscana, che agli artt. 10 e 27 attribuisce all'A.I.T. le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi e divieti contenuti nel suddetto Regolamento, l'applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi.

CONSIDERATA la richiesta dell'Autorità Idrica Toscana di adottare per il periodo estivo una specifica ordinanza di divieto di tutti gli usi non essenziali dell'acqua proveniente dal pubblico acquedotto, accompagnati da un'adeguata attività di vigilanza e controllo.

RITENUTO pertanto di provvedere in merito a salvaguardia della igiene e salute pubblica nonché la pubblica incolumità mediante propria ordinanza;

VISTI gli artt. n. 50 e n. 54 del D.L.gs 18 Agosto 2000 n° 267, nel testo vigente;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008 ed in particolare l'art. 1 “incolumità pubblica e sicurezza urbana”;

ORDINA

È FATTO ASSOLUTO DIVIETO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DI CRESPINA LORENZANA NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 06 AGOSTO 2018 ED IL 30 SETTEMBRE 2018, DI UTILIZZARE L'ACQUA POTABILE PROVENIENTE DAGLI ACQUEDOTTI URBANI E RURALI PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI IGIENICO-DOMESTICI

Chiunque violi il presente provvedimento è sottoposto all'applicazione della sanzione amministrativa da €. 100,00 ad €. 500,00.

La Polizia Locale ed il personale dipendente del gestore con funzioni di vigilanza sono incaricati del controllo dell'esecuzione della presente ordinanza.

Durante il periodo di validità della presente ordinanza restano comunque fermi gli obblighi ed i divieti previsti dal Regolamento Regionale DPGR n. 29/R del 26/05/2008, per la violazione dei quali la Polizia Locale ed il personale dipendente del gestore con funzioni di vigilanza sono tenuti a trasmettere all'Autorità

Idrica Toscana ai sensi dell'art. 27 L.R. n. 69/2011, il verbale di accertamento della contestazione di illecito amministrativo per verificare l'introito delle somme dovute al pagamento in misure ridotta ex-art. 16 L. 689/1981 o per l'emissione della relativa ordinanza ex- art. 18 L. 689/1981

Sono esclusi dal presente provvedimento parchi e giardini pubblici, per i quali l'Ufficio Tecnico Comunale provvederà a limitare al minimo l'utilizzo di acqua potabile, riducendo le annaffiature all'indispensabile ed utilizzando, quando possibile, l'approvvigionamento idrico proveniente da fonti alternative non provenienti dal civico acquedotto.

I N F O R M A

che contro il presente provvedimento sono ammissibili:

- ricorso al T.A.R. della Toscana entro 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

D I S P O N E I N O L T R E

- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo e sul sito web istituzionale dell'Ente;
- la trasmissione di copia del presente provvedimento a:
 - Prefettura di Pisa
 - Autorità Idrica Toscana - Firenze
 - Acque S.p.a. - Pisa
 - Area 4 - Polizia Municipale
 - Comando Polizia Provinciale.

IL SINDACO
Thomas D'Addona